

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico legale concernente il recupero dei crediti vantati dal Comune per i canoni acquedotto anni 2000 e precedenti e 2001/2009 – ingiunzioni di pagamento emesse nell'anno 2013 – 2014 e 2015.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di GENNAIO in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

- L'Avv. Gisella Princiotta, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nato a Palermo il 18.01.1979, con studio legale in Misilmeri (PA), Corso Vittorio Emanuele n. 165, C.F.: PRNGLL79A58G273H, Partita IVA: 05866360828, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese,

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende esperire le procedure concernenti il recupero coattivo dei crediti dei canoni dell'acquedotto vantati dal Comune di Misilmeri le pratiche inerenti ingiunzioni di pagamento emesse negli anni 2013, 2014 e 2015;


Con Provvedimento del Sindaco n. 63 del 29.12.2017, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Gisella Princiotta cui affidare l'incarico in parola, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto il conferimento dell'incarico inerente il recupero coattivo dei crediti dei canoni dell'acquedotto vantati dal Comune di Misilmeri per le pratiche inerenti ingiunzioni emesse negli anni 2013, 2014 e 2015, di cui alle note prot. n. 18308 del 13.6.2016 e prot. n. 18309 del 13.06.2016, a firma del Responsabile dell'Area 8, ad eccezione delle ingiunzioni n. 90 del 03.06.2017 – n. 674 del 15.07.2013 e n. 775 del 22.07.2013.

Art 2) Il legale si impegna a curare le seguenti fasi per le n. 27 pratiche: predisposizione ed inoltro lettera di diffida; eventuale successivo atto di precetto; eventuale atto di pignoramento mobiliare. Il professionista avrà diritto a percepire il seguente compenso:

- 
- a) Per le sole fasi di diffida e precetto: € 50,00, oltre spese generali, spese vive documentate, iva e cpa come per legge per ogni pratica;
- b) Per le fasi di diffida, precetto e pignoramento: € 200,00, oltre spese generali, spese vive documentate, iva e cpa come per legge per ogni pratica;
- c) Una somma corrispondente all'8% sull'importo effettivamente incassato della "sorte" indicata nelle ingiunzioni di pagamento;

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. h) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali, resta salvo il diritto del professionista incaricato a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte;

Art. 3) L'incarico comprende anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alle questioni inerenti le procedure di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte e pareri tecnici. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi.

Art. 4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da parte del Comune. Il Comune resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 5) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6) L'Avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con i soggetti controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

L'Avvocato incaricato dichiara, altresì:

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in relazione all'incarico ricevuto;
- che da una prima analisi effettuata sui giudizi curati, non risulta la sussistenza di cause avviate contro il Comune di Misilmeri;
- che, qualora si rinvenissero cause avviate contro il Comune di Misilmeri, lo scrivente

manifesta, sin da adesso, la disponibilità a rinunciare immediatamente al mandato conferito da terzi;

– la permanenza dei requisiti dell'avvenuta iscrizione nell'elenco comunale degli avvocati.

Art. 7) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 2)

Art. 8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 9) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 10) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere il foro competente è quello di Termini Imerese.

Art. 13) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Professionista**

**Avv. Gisella Princiotta**



**Il Responsabile dell'Area 1**

**Dott. Antonino Cutrona**

